



STATUTO



A.E.C.I.
Associazione
Europea
Consumatori
Indipendenti

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1: Definizione

E' costituita l'Associazione Nazionale autonoma e democratica denominata "A.E.C.I. APS | Associazione Europea Consumatori Indipendenti".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), del dlgs 206 del 2005 (Codice de Consumo) nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2: Sede Legale

La sede nazionale è in Roma in viale Palmiro Togliatti, 1613.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

La segreteria nazionale ha la facoltà di istituire nuove ed altre sedi.

ART. 3: Principi Fondamentali

L'Associazione è indipendente, democratica, apartitica e aconfessionale ed ispirata a principi democratici e federativi.

L'Associazione è indipendente ed autonoma sul piano politico, organizzativo e finanziario.

L'Associazione con durata sino al 31 dicembre 2090, si ispira ai principi della partecipazione democratica, persegue obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori e utenti con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed è diretta ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

L'associazione prevede espressamente nel presente Statuto una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

ART. 4: Scopi Istituzionali

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e per conseguire la Tutela dei Consumatori mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di *interesse generale* a favore dei consumatori, degli associati, loro familiari o di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione opera, quale organizzazione no-profit che ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e nel trattato sull'unione europea come normativa comunitaria e nazionale derivata.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

L'Associazione impegna la propria azione per la tutela dei diritti individuali omogenei anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni di legge.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati. L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e con particolare riferimento alle attività di cui alle lettere d), e), f), h), i), k), l), t), v), w).

L'Associazione, pertanto, promuove e potrà erogare a titolo esemplificativo e non esaustivo in proprio e in collaborazione sinergica con Istituzioni pubbliche e private, mediante l'apporto volontario e gratuito di propri operatori, iniziative e progetti, favorendo la partecipazione e l'integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive nei seguenti settori:

- La rappresentanza degli interessi dei consumatori nei competenti organismi pubblici ai livelli regionali, provinciali e locali, nonché a livello nazionale ed internazionale;
- Un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità;
- La correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- La tutela della salute;
- La sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
- L'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza;
- La difesa degli interessi economici e di contrasto all'usura nell'ambito della legislazione vigente;
- L'informazione, la formazione e l'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia;
- La progettazione, la promozione, l'organizzazione e divulgazione di attività culturali, sportive, artistiche, ricreative in genere, nonché servizi contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale;
- L'organizzazione e la gestione diretta o tramite strutture collegate delle attività previste dallo Statuto;
- La tutela dell'ambiente in tutte le forme del caso, sia attraverso azioni dirette e/o indirette e in condivisione con altri organismi e/o associazioni, sia attraverso l'informazione ai cittadini;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- La promozione del volontariato come attività libera e gratuita svolta per ragioni private e personali, che possono essere di solidarietà, di giustizia sociale, di altruismo o di qualsiasi altra natura;
- L'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- La ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- L'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- La formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- L'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compatibilmente con la difesa e tutela dei diritti dei consumatori e promozione di sani stili di vita;
- La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- La promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
- La promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del Tempo tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- La promozione della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, in particolare della prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e bambini, attraverso la promozione della cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere per superare eventuali stereotipi e pregiudizi.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico su temi attinenti le proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, anche della collaborazione con gli Enti Locali e anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

L'Associazione può svolgere qualsiasi attività che ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini, non in contrasto con l'articolo 137 del D.lgs 206/2005.

L'Associazione può inoltre svolgere, collateralmente alle attività istituzionali, attività integrative delle stesse, nei limiti consentiti e a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti anche definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

L'Associazione può svolgere, a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi generali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione persegue tali finalità attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in particolare, attraverso:

1. L'adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali.
2. La realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi.
3. La difesa degli interessi economici del consumatore utente, anche con riguardo al fenomeno dell'usura e la sua protezione contro i rischi che possono colpire la salute e la sicurezza, con particolare riferimento ad una produzione alimentare, delle merci, dei servizi in genere, di qualità, realizzata con tecniche ad alto risparmio energetico compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.
4. La garanzia del pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell'informazione; l'accesso alla "società dell'informazione" anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, assicurare il diritto all'informazione e all'educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell'obbligo, fino all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica, la tutela e difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive, nonché la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e d'altre autorità pubbliche.
5. La promozione all'informazione, alla formazione, e all'educazione al consumo anche mediante la pubblicazione di riviste, agenzie di informazione, guide informative, ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni, e corsi di formazione, in proprio o per conto di soggetti pubblici e privati. Altresì la pubblicazione di un proprio organo d'informazione ed altre attività editoriali, che resteranno di proprietà dell'Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l'editoria sociale ed in particolare dalla legge 281/98.
6. La promozione di strutture di servizi per l'espletamento dell'attività dell'associazione e per la crescita culturale e civile dei propri soci nonché qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi
7. Il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché d'aziende che prestano servizi d'interesse pubblico. Il pieno riconoscimento alla A.E.C.I., in qualità d'ente esponenziale di collettività di cittadini a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore e utente, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi e utenza.
8. La promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini.
9. Il sostegno delle azioni dello Stato nell'accertamento delle responsabilità in danno dei consumatori ed utenti, mediante la promozione di azioni giudiziarie o l'intervento in giudizi civili, penali e amministrativi, con la sua costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi, concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98.
10. La promozione di una cultura della conciliazione come strumento di composizione e risoluzione delle controversie anche attraverso attività di monitoraggio e ricerca
11. La possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici e privati a tutti i livelli nonché partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti

comuni. Altresì la stipula di accordi che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati.

12. La promozione per l'ambiente di iniziative di informazione, formazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l'uso razionale di energia e lo sviluppo delle energie alternative nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema.
13. La promozione di strutture, consultive e decisionali, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni territoriali
14. La promozione e creazione di osservatori per rilevare la qualità dei prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi.



L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e attività di *crowdfunding* - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non ha finalità di lucro, ha un'autonomia di bilancio e i soci svolgono prestazioni volontari e gratuite, nel rispetto dei principi di democrazia interna, di equilibrio di genere e delle pari opportunità.

TITOLO II:

SOCI

ART. 5: Associati

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini in regola con l'iscrizione che abbiano versato la quota e che condividono le finalità del presente statuto, impegnandosi a rispettare e ad attuare i deliberati degli organi.

La domanda di iscrizione può essere presentata presso tutte le sedi dell'Associazione. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Presidente Nazionale e verseranno la quota di associazione anche annualmente stabilita dal Regolamento di Sportello approvato dal Comitato di Presidenza Nazionale. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Presidente Nazionale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Presidente Nazionale, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Presidente Nazionale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi

Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

I soci possono usufruire dei servizi dell'Associazione in conformità del Regolamento di Sportello che è approvato dal Comitato di Presidenza Nazionale.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata, email, fax o PEC all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

ART. 8: Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario Generale
- Il Consiglio di Presidenza Nazionale
- Il Comitato Scientifico

Tutti gli organi durano in carica cinque anni. Tutti i membri delle cariche sociali sono rieleggibili.

ART. 9: L'Assemblea Generale

L'Assemblea Nazionale è formata da eletti dalla struttura regionale proporzionalmente in base alla popolazione residente nelle Regioni, nella misura di:

- fino ad 1 milione di abitanti 1;
- da 1 a 3 milioni di abitanti 2;
- da 3 a 5 milioni di abitanti 3;
- da 5 a 6 milioni di abitanti 5;
- oltre 6 milioni di abitanti 6.

E nella misura di ulteriori 10 delegati individuati sulla base degli iscritti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Nelle Regioni ove non è presente la struttura regionale ma è presente un minimo di duecento iscritti, può essere nominato un delegato all'Assemblea Nazionale.

L'assemblea è convocata dal Presidente Nazionale, tramite lettera, mail, fax. L'avviso di convocazione dovrà essere inoltrato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e dovrà contenere e specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, ora e il luogo della prima e della seconda convocazione.

Qualora il Presidente nazionale sia dimissionario o comunque impedito, la convocazione viene effettuata dal Comitato Nazionale o da almeno 2/3 dei suoi componenti in seduta straordinaria.

La partecipazione e il voto all'assemblea può essere effettuata anche in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del delegato che partecipa e vota. Il Presidente nazionale stabilisce le modalità di partecipazione e di voto in via elettronica.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
- Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente tra i Presidenti Regionali.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

La partecipazione e il voto all'assemblea può essere effettuata anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del delegato che partecipa e vota. Il Presidente nazionale stabilisce le modalità di partecipazione e di voto in via elettronica.

Art. 11 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Segretario Generale e assegna l'incarico di Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 12 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Segretario Generale, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Segretario Generale;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante e responsabile politico, organizzativo e amministrativo dell'Associazione, ne rappresenta l'unità., Rappresenta l'associazione di fronte a terzi e in giudizio, conferisce direttamente il mandato alle liti ed autorizza la costituzione nei giudizi.

È eletto dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea in prima votazione, a maggioranza semplice nelle successive. Può delegare specifiche funzioni e attribuzioni riconosciutegli dallo Statuto. Si dota di una propria segreteria politica organizzativa nominandone i membri. Propone al Direttivo Nazionale la nomina del Tesoriere.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- c) Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Segretario Generale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 15 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Ha la funzione di sviluppo organizzativo e sul territorio dell'Associazione.

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni di rappresentanza e di ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Ha la responsabilità dello sviluppo territoriale dell'Associazione. Coordina e controlla le strutture Territoriali e può commissariare le varie sedi – dalle Regionali alle locali – assumendone il controllo provvisorio sino alla completa riorganizzazione.

ART. 16: Il Consiglio di Presidenza

I membri dell'Ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente. Il Consiglio di Presidenza si occupa dell'attuazione dei programmi ed indirizzi indicati dal Congresso e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Coadiuvava il Presidente nell'espletamento della sue funzioni di rappresentanza.

ART. 17: Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo, organizzato con Consulte o Sessioni Tematiche, presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico ed è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Associazione.

I compiti del Comitato sono:

- dare il supporto di conoscenze e di elaborazioni per l'esecuzione concreta dei deliberati del Consiglio Direttivo, giusti gli indirizzi programmatici dell'Assemblea Generale;
- formulare proposte motivate su iniziative dell'Associazione da presentare al consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale;
- esprimere pareri su programmi di attività ad esso sottoposti dal Presidente dell'Associazione;
- esprimere pareri sui risultati scientifici conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'associazione.

Art. 18 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, iscritto nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo (anche nelle rispettive sedi territoriali) e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 19 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.20 Il Tesoriere Nazionale

Può essere nominato dal Segretario Nazionale, può essere scelto tra i membri del Direttivo e sentito lo stesso Direttivo Nazionale. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità effettiva, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e preventivo accompagnandolo da idonea relazione contabile. Svolge compiti di ispezione contabile annualmente e verifica sui conti e sui bilanci delle associazioni regionali, provinciali e locali.

Il tesoriere nazionale, nello svolgimento della propria attività di ispezione, accede direttamente negli uffici associativi e acquisisce le scritture contabili e ogni altro documento necessario senza possibilità di opporre rifiuto.

I Segretari Regionali possono nominare i rispettivi Tesorieri.

TITOLO IV ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

Art. 21 indipendenza economica e fiscale

Ogni sede territoriale ha propria indipendenza economica e fiscale. All'adesione, o contestualmente alla costituzione, all'Associazione Europea Consumatori Indipendenti ne adotta lo Statuto Nazionale e rispetta le indicazioni politiche indicate, anche periodicamente, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 21 Tesseramento e Servizi

La sede ha l'obbligo perentorio di inserimento dei soci attraverso la INTRANET dell'Associazione. La mancanza di inserimento degli iscritti comporta immediata radiazione con contestuale commissariamento della sede.

Art. 23 Struttura Regionale

Si ha il riconoscimento di Struttura Regionale, quale articolazione territoriale dell'Associazione nazionale, quando nella regione sussistono i seguenti requisiti:

- a) abbia un numero di iscritti pari allo 0,2 per mille degli abitanti della regione rilevati dall'ISTAT;
- b) sia presente in almeno due province
- c) adotti lo Statuto Nazionale

La struttura regionale rappresenta l'associazione sul territorio regionale ed è dotata di autonomia amministrativa e fiscale. Verifica e supporta le attività delle sedi di competenza territoriali (provinciali e locali). Verifica la reale operatività della sede. Comunica al Segretario Nazionale eventuali problematiche

Art. 24 Associazione Provinciale

Si ha il riconoscimento dell'Associazione Provinciale quando nella provincia l'Associazione ha i seguenti requisiti:

- a) sia formata da almeno cento iscritti nel territorio della provincia;

b) siano costituite almeno due delegazioni territoriali in altrettanti comuni della provincia.

Art. 25 Sportello Comunale

Si ha la Sportello Comunale quanto in comune del territorio nazionale si riuniscono almeno dieci iscritti, eleggendo un loro rappresentante quale Presidente di Sportello.

Art. 26 Organi dell'Associazione Regionale

Sono organi dell'Associazione Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Coordinamento Regionale;
- c) il Presidente Regionale.

Art. 27 L'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è formata dai Delegati delle Assemblee Provinciali. È presieduta dal Presidente Regionale, si riunisce almeno una volta l'anno. Quanto elegge i Delegati dell'Assemblea Nazionale e gli organismi dirigenti è presieduta dal Presidente Nazionale o suo Delegato. Elegge il Presidente Regionale e il Coordinamento Regionale. Approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Approva il programma politico regionale in attuazione del programma politico nazionale.

Art. 28 Il Comitato Regionale

Può essere eletto dall'Assemblea Regionale ed è presieduto dal Presidente Regionale. È formato da un numero di membri non superiore ad 1/5 degli iscritti della regione. I Segretari Provinciali e i Presidenti di Sportello Comunale ne fanno parte di diritto. Il Comitato Regionale predispone il programma politico regionale.

Art. 29 Il Presidente Regionale

Rappresenta l'Associazione a livello politico, organizzativo e amministrativo regionale. Esercita le funzioni previste dagli statuti regionali e quelle delegate dal Presidente nazionale. Presiede il Comitato Regionale. Fa parte di diritto del Direttivo Nazionale.

Art. 30 L'Assemblea Provinciale

È formata da tutti gli iscritti della provincia, è presieduta dal Segretario Provinciale. Elegge il Presidente Provinciale. Approva il bilancio e il consuntivo nonché il programma politico provinciale sulla base di quello nazionale e regionale. Attua le direttive della struttura nazionale e regionale.

Art. 31 Il Presidente Provinciale

È eletto dall'Assemblea Provinciale. Rappresenta l'Associazione a livello politico provinciale, attua le linee politico – programmatiche nazionali e regionali. Coordina le Delegazioni presenti nel territorio della provincia, cura i rapporti con l'Amministrazione Provinciale e con le altre istituzioni

a livello provinciale. Il Presidente Provinciale cura il Registro Provinciale dei soci inviando annualmente alla sede nazionale copia bilanci preventivo e consuntivo.

TITOLO IV:

IL PATRIMONIO SOCIALE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32. Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 33 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 34 Sanzioni Disciplinari

Per i soci che hanno una condotta contraria ai principi dello statuto sono previste le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'Associazione fino a 6 mesi;
- c) espulsione.

Le sanzioni sono inflitte dal Presidente Nazionale. Il socio imputato di condotta contraria all'Associazione ha diritto di difendersi proponendo istanza motivata al comitato nazionale che vaglia l'istanza alla prima seduta utile.

Art. 35 Incompatibilità e conflitto d'interessi

È incompatibile a ricoprire la carica di Presidente Nazionale, Regionale e Provinciale chiunque si trovi nelle condizioni di essere segretario/presidente di partito politico nazionale, regionale o provinciale ovvero di avere una carica sociale in una organizzazione che si trova in posizione di conflitto d'interessi con A.E.C.I. Sono incompatibili per le medesime cariche chi riveste la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

Il Presidente Nazionale, accertata la causa di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi ne dispone la sospensione e la rimozione dall'incarico .

Art. 36 Ineleggibilità

Non sono eleggibili, alle cariche dirigenziali, tutti i cittadini che non siano iscritti all'Associazione, o che ricopro incarichi politici, ovvero siano dirigenti di altre organizzazioni che si pongono in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Art. 37 Struttura Internazionale

Allo scopo di diffondere la cultura dei diritti dei cittadini a livello internazionale, e di promuovere la loro integrazione nei paesi di residenza nonché di creare un ponte con le altre realtà associative del consumerismo europeo e mondiale, l'Associazione promuove la costituzione di un Dipartimento Internazionale.

Art. 38 Validità delle deliberazioni e numero legale

L'assemblea nazionale è valida con la presenza semplice dei delegati eletti. Le deliberazioni dell'assemblea nazionale sono prese a maggioranza semplice tranne che per le modifiche statutarie che incidono sulla natura, scopo e finalità dell'associazione che devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni degli organi dirigenti a tutti i livelli sono valide con la maggioranza del voto dei presenti. Le sedute delle, Regionali, Provinciali e di Sportello, sono valide se in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione rispettivamente con la presenza di almeno 10 per l'Assemblea Regionale, 5 per l'Assemblea Provinciale e 3 per l'Assemblea di Sportello Comunale. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno trascorrere almeno 60 minuti. Per le riunioni dei Coordinamenti Nazionali, Regionali e Provinciali in prima convocazione, per la validità della seduta occorrerà la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione almeno 3 membri. Il socio ha diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione.

Art. 39 Il voto

In tutte le riunioni, di norma verrà adottato il sistema della votazione palese. Nel caso in cui la metà degli aventi diritto al voto lo richieda, si procederà al voto segreto. In caso di voto segreto il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori che provvederanno alle operazioni di voto salvaguardando il principio della riservatezza e della trasparenza.

Art. 40 Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del comitato dei saggi che giudicherà senza formalità di procedura. Le parti potranno nominare propri difensori a rappresentarli.

TITOLO V:

SCIoglIMENTO

ART. 41 Scioglimento

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

TITOLO VI:

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

ART. 43 Norma transitoria finale

Tutte le strutture territoriali esistenti alla data dall'approvazione del presente statuto dovranno adeguare i propri statuti locali, entro il termine inderogabile del 30 Novembre e provvedere al loro deposito entro il 31 dicembre c.a. onde rispettare i termini previsti dal D.Leg 117/17.

In sede di prima attuazione, il Presidente Nazionale è delegato ad emanare uno o più regolamenti attuativi per la costituzione delle nuove strutture regionali e dei modelli di statuti regionali secondo quanto deliberato.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

A.E.C.I. APS | Associazione Europea Consumatori Indipendenti.

Viale Palmiro Togliatti 1613 | 00155 Roma

www.euroconsumatori.eu

C.F.90021090502

Documento esente da imposta di registro, come previsto dall'art. 82 co. 3 del Codice Terzo Settore
"Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative."